

# Lo Statuto, la “Costituzione della Regione”.

Due tipi di statuto:

- **Speciale**: definisce le forme e le condizioni di *autonomia speciale*. (Sicilia e Sardegna).
- **Ordinario**: le condizioni e forme sono stabilite dalla Costituzione. Possono essere modificate dal *Consiglio regionale* con una *legge regionale* approvata a maggioranza assoluta. (Lombardia e Molise).

Statuto Siciliano:

- Speciale;
- Fortemente voluto dalla monarchia, nella fase di transizione verso il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, per frenare il movimento *separatista che aveva finalità independentiste e non autonomiste*.

# La Sicilia del dopoguerra, tra mafia e separatismo

- Il movimento separatista era legato agli interessi dei grandi latifondisti e della mafia e aveva come obiettivo non solo l'indipendenza dell'isola ma anche la difesa della proprietà terriera minacciata dalla richiesta della riforma agraria da parte delle masse contadine.
- Alcuni teorizzarono addirittura che questo nuovo Stato potesse entrare a far parte del Commonwealth britannico o della federazione degli Stati Uniti d'America.

# Chi erano i separatisti

- Il maggior attore politico del movimento separatista fu il Movimento Indipendentista Siciliano ( MIS), guidato da Andrea Finocchiaro Aprile e da Antonio Canepa.
- Una volta riconsegnata la Sicilia all'amministrazione dello Stato Italiano, Canepa fondò l'EVIS (Esercito Volontario per l'Indipendenza della Sicilia), una formazione paramilitare che praticava la guerriglia contro le forze dell'ordine.

# Strage di Portella della Ginestra

## 1 maggio 1947

- 2000 contadini, uomini, donne, bambini e anziani riuniti a Portella per festeggiare il 1 maggio, festa del lavoro, a pochi giorni dallo svolgimento delle elezioni per l'assemblea regionale siciliana svoltesi il 20 aprile del 1947 che avevano visto la vittoria delle sinistre.
- Salvatore Giuliano, colonnello dell'EVIS, e i suoi banditi, su mandato della mafia, spararono sulla folla uccidendo 11 persone e ferendone una trentina.

# Portella della Ginestra



# Dallo Statuto siciliano alla Costituzione della Repubblica Italiana

- Art. 5

- Art. 117

# Principio autonomista (art. 5 Cost.)

*i suoi presupposti sono*

1. Decentramento
2. Autonomia
3. Sussidiarietà

*Si realizza attraverso  
l'istituzione di*

Regioni

Province

Comuni

*Che sono a  
statuto*

Ordinario

Speciale

L'articolo 5 della costituzione recita: «La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.»

In questo articolo si evidenzia l'unità della Repubblica Italiana ed al tempo stesso si riconosce una determinata autonomia alle realtà locali.

La Costituzione fu in vigore il primo gennaio 1948 ma per poter vedere la nascita degli enti regionali si è dovuto aspettare più di 20 anni; la prima elezione dei consigli regionali delle Regioni a Statuto Ordinario si sono tenute il 7 giugno 1970.

Alcune regioni godono di un'autonomia maggiore rispetto a quelle ordinarie e sono: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, denominate Regioni a Statuto Speciale, hanno maggiori poteri e il loro Statuto viene approvato dal Parlamento con legge costituzionale, come disciplinato dall'articolo 116 della Costituzione.

Fino alla riforma costituzionale 2001, le regioni a statuto speciale potevano legiferare su determinate materie riconosciute nello Statuto invece le regioni a statuto ordinario avevano principalmente competenze amministrative e legislative comprese dal potere statale, che manteneva sia la funzione legislativa e sia la funzione di indirizzo e di coordinamento delle regioni stesse.

Nel 2001 viene rivisto per intero il titolo 5° della Costituzione, alcuni articoli sono stati abrogati, e viene disciplinata l'elencazione degli enti territoriali.

# STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

- Il più antico STATUTO fra tutte le regioni a statuto speciale
- Antecedente alla Costituzione della Repubblica Italiana
- Emanato con REGIO Decreto Legislativo: 15 maggio  
1946 APPROVAZIONE

10 giugno 1946

PUBBLICAZIONE

26 febbraio 1948

DIVENUTO LEGGE

Emanato da: UMBERTO II RE D'ITALIA

Firmatari: DE GASPERI-NENNI-CIANCA-ROMITA-TOGLIATTI-  
SCOCCIMARRO-CORBINO-BROSIO-DE COURTEN-CEVOLOTTO-  
MOLE'-CATTANI-GULLO-LOMBARDI-SCELBA-GRONCHI-  
BARBARESCHI-BRACCI-GASPAROTTO

Presidente del Consiglio dei Ministri: ALCIDE DE GASPERI

Guardiasigilli: PALMIRO TOGLIATTI

Suddiviso in TITOLI e SEZIONI:

## ARTICOLO 1

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica, Pantelleria, è costituita in Regione Autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

### TITOLO I – Organi della Regione

- Sezione 1: Assemblea Regionale
- Sezione 2: Presidente della Regione e Giunta Regionale

### TITOLO II – Funzione degli organi Regionali

- Sezione 1: Funzioni dell'Assemblea Regionale
- Sezione 2: Funzioni del Presidente della Regione e della Giunta Regionale

### TITOLO III – Organi giurisdizionali

### TITOLO IV – Polizia

### TITOLO V – Patrimonio e Finanze

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

# Potestà Legislativa (art. 117 Cost.)

*Può essere*

Di competenza  
**Esclusiva dello  
Stato**

*Cioè compete*

Solo allo **Stato**, unico ente  
a poter emanare leggi su  
determinate materie

Concorrente tra  
**Stato e Regioni**

*Cioè spetta*

**Sia allo Stato** (in via  
primaria con le leggi  
quadro) **sia alle Regioni**

Di competenza  
**Piena delle Regioni**

*Cioè appartiene*

Alle **Regioni**, che  
possono emanare leggi  
sulle altre materie